



CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO

Provincia di Avellino

Via Municipio – C.F. 81002070647 – tel. 0825438077/8 fax 0825439047
Sito Internet www.comune.mirabellaecclano.av.it

DELIBERAZIONE COPIA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

Data: 04-09-2014

OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI (Tributi Servizi Indivisibili)

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:00 nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAPONE FRANCESCANTONIO	P	SANTAMARIA NADIA	P
RUGGIERO GIANCARLO	P	ROSSETTI GIOVANNI	P
VIETRI AGNESE	P	SIRIGNANO ANTONIO	P
SIRIGNANO GERARDO	P	Gargano Rossella	P
PETRUOLO GOFFREDO	P	CIRILLO ORESTE	A
MOSCATO TOMMASO	P	Guarino Paola	P
D'AMBROSIO RAFFAELLA RITA	P		

Presiede la seduta il **Rag. PETRUOLO GOFFREDO** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale, DOTT.SSA Fontana Maria Grazia

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs 267/2000 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE**.

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Tuozzolo Nicola

Il responsabile del servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per l'eventuale impegno di spesa, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE**.

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
f.to Rag. Tuozzolo Nicola

Relaziona sul punto all'ordine del giorno **l'Assessore Gerardo Sirignano**, premettendo che lo spirito che deve animare e guidare una amministrazione nella determinazione di manovre tributarie impositive ai cittadini è quello di partire da un piano di analisi e ricerca di razionalizzazione dei costi, al fine di contenere la spesa, per poi giungere a scelte tariffarie che possano avere un impatto sui cittadini quanto più ridotto possibile. Questo è lo spirito che anima l'attuale amministrazione comunale e che ha guidato la stessa nella scelta della manovra relativa alla TASI.

Anticipa che già è stato conseguito un significativo risultato con la rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti con IrpiniaAmbiente, ottenendo una riduzione del costo del servizio di circa il 20%, così come si stanno ponendo in campo operazioni finalizzate all'abbassamento dei costi della pubblica illuminazione e del consumo con la SIDIGAS. Una manovra rivolta pertanto al taglio dei costi con contestuale recupero anche della evasione tributaria, garantirà manovre tariffarie eque.

Nel corso del lavoro di determinazione delle aliquote si è dovuto tuttavia tener conto della riduzione del fondo dello stato di una prima tranche di circa 108.000,00 e di una ulteriore, giunta pochi giorni fa, di altri 30.000,00 euro.

In tale contesto e con il detto spirito l'Amministrazione è riuscita a contenere l'incidenza della TASI, nella misura strettamente necessaria a coprire il taglio dei fondi dello Stato e a garantire la spesa dei servizi indivisibili e quindi gli equilibri di bilancio, se si considera che la stessa è ormai quasi completamente impegnata, atteso che stiamo ad esercizio finanziario avanzato.

Nel chiarire al consesso la tipologia della Tassa e il sistema di calcolo, tiene a rappresentare che l'Amministrazione comunale lavorerà per giungere all'azzeramento della stessa.

Tale è lo spirito, pertanto, con cui sono giunti, come Amministrazione, a definire le aliquote TASI nella misura di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Antonio Sirignano nell'esprimere la consapevolezza che la TASI è tassa sui servizi indivisibili e che bisogna far fronte al taglio dei fondi dello Stato, rappresenta che sarebbe stato opportuno fissare l'aliquota all'1 per mille per tutte le tipologie di immobili, al fine di garantire e coprire solo il mancato introito dei fondi statali.

Il Consigliere Guarino Paola chiede la postalizzazione della TASI.

Terminati gli interventi il Presidente invita il Consiglio alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

Considerato che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. - TASI;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

Verificato che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Viste le modifiche intervenute ad opera del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo

anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto - Legge n. 201/2011”*;

Considerato che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze;

Verificato che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOTALI	
8,6	1,5	10,1	Altri immobili e aree fabbricabili
4,0	1,5	5,5	Abitazione principale e pertinenze
0,0	1,0	1,0	Fabbricati rurali ad uso strumentale

Verificato che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta presumibilmente pari ad **euro 501.000,00 compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente** in apposito prospetto;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale nr. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito, ulteriormente, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali al ;

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere di Regolarità e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Udita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Antonio Sirignano a nome del gruppo di minoranza consiliare, fondata sulla motivazione che l'aliquota non avrebbe dovuto superare l'1 per mille, al fine di andare a coprire il solo taglio dei trasferimenti erariali statali;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti dal seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (consiglieri Antonio Sirignano, Rossella Gargano e Paola Guarino)

DELIBERA

Di approvare, l'aliquota relativa alla I.U.C. - TASI per l'anno d'imposta 2014 nella misura che segue:

- Abitazione principale e pertinenze: **1,5 per mille;** ;
- Altri immobili e aree fabbricabili: **1,5 per mille;**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale **1 per mille;**

1. **Di dare atto** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
2. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa.
3. **Di provvedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione presa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti dal seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (consiglieri Antonio Sirignano, Rossella Gargano e Paola Guarino)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267.

Approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Rag. PETRUOLO GOFFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fontana Maria Grazia

È copia conforme all'originale depositata agli atti di segreteria.

Mirabella Eclano, li **05-09-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA

- **IL sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,**

ATTESTA

- **Che la presente deliberazione:**

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05-09-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000)

Mirabella Eclano, li **05-09-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA

- **Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,**

ATTESTA

- **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-09-2014**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all'organo di controllo (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Mirabella Eclano, li **05-09-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA